

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2023.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – PRESUPPOSTO

ART. 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 7 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 8 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 9 – AFFRANCAMENTO DAL SERVIZIO PUBBLICO PER AVVIO AL RECUPERO

CAPO II – BASE IMPONIBILE E TARIFFA

ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

ART. 11 - COSTI DI GESTIONE

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 14 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 15 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 16 - DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 17 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 18- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 19 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

ART. 20 – TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 24 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

ART. 25 – RIDUZIONI PER IL RICICLO

ART. 26 - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E A RICICLO IN MODO AUTONOMO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 27 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 28 – AGEVOLAZIONI

ART. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 30 - VERSAMENTI

CAPO IV- DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ART. 31 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

ART. 32 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

ART. 33 – PRESENTAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

ART. 34 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 35 – SANZIONI ED INTERESSI

ART. 36 – CONTENZIOSO

ART. 37 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 38 – IMPORTI MINIMI

ART. 39 – RATEIZZAZIONE

ART. 40 – MODALITÀ' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 42 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 43 – NORMA DI RINVIO

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'articolo 1, comma 639 e segg. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI è un prelievo di natura tributaria, corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa del tributo è commisurata in base ai criteri ed alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione del tributo tassa che viene comunque applicato per la presenza dei presupposti.

ART. 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 6. Qualora vi sia una pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo:
 - tutti i locali, comunque denominati, intesi quali strutture stabilmente infisse o semplicemente posate sul suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
 - tutte le aree operative, scoperte e coperte, anche se aperte su almeno un lato, riferibili alle utenze non domestiche e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati e sono considerati tali:
 - per le utenze domestiche, tutte le abitazioni dotate anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica e di arredamento;
 - per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti, oltre che di pubblici servizi di erogazione, di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 7 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali androni, scale, ascensori, stenditoi e altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono assoggettati al tributo i seguenti locali ed aree che, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti:
 - a. locali ed aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - b. solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, nonché superfici coperte di altezza pari o inferiore a 1,50 metri;
 - c. locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centrali termiche, vano ascensori, celle frigorifere e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - d. locali in oggettive condizioni di non utilizzo, in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo risultante dal rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o utili all'accesso sulla pubblica via o destinate al movimento veicolare interno o alla sosta dei veicoli;
 - f. locali ed aree interclusi, impraticabili, in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- g. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose o altre attività strettamente connesse al culto (es. cori, sagrati e simili), con l'esclusione degli annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto quali oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo o simili;
 - h. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili;
 - i. per gli impianti di distribuzione di carburante: le aree scoperte non utilizzate perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste un impianto di autolavaggio nonché le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed uscita dei veicoli dall'area di servizio o di lavaggio.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati a mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, legnaie, silos, serre, nonché i locali e le aree scoperte destinate all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche, vitivinicole e simili. Sono invece assoggettate al tributo tutte le superfici riferite alla predette attività, destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione;
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% RIDUZIONE SUPERFICIE
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5%
Distributori di carburante	10%
Ambulatori medici (dentistici – odontotecnici - radiologici e laboratori di analisi), farmacie	15%
Carrozzerie, elettrauto, gommisti	30%
Falegnamerie e verniciatori in genere	40%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine metalmeccaniche	15%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo i contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5 preclude l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. In applicazione dell'art. 1, co. 649, della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 9 – AFFRANCAMENTO DAL SERVIZIO PUBBLICO PER AVVIO AL RECUPERO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo che verrà esclusa in via previsionale.
3. Ai sensi dell'art. 30 del D.l. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune e al Gestore del servizio

pubblico del ciclo dei rifiuti, esclusivamente a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree e le utilizzazioni concrete delle loro superfici ovvero il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- b) i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare al recupero distinti in base al codice EER;
- c) il nominativo del soggetto privato incaricato;
- d) l'impegno alla restituzione entro il 31 gennaio delle attrezzature pubbliche in detenzione;
- e) la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante.

Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

5. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a cinque anni o diverso termine stabilito dalla legge.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al Gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il Comune, previa acquisizione del parere di fattibilità del Gestore, comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del Comune, l'istanza si intende accolta.

7. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione entro i termini ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

CAPO II – BASE IMPONIBILE E TARIFFA

ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile a cui applicare la TARI è data per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art.1, co. 647, della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali

costruzioni in esse comprese. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 11 - COSTI DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m.i.. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano Finanziario di cui all'articolo 12.
3. A norma dell'art. 1, co. 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

1. Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette all'ente territorialmente competente per l'approvazione. Successivamente, detto piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i..
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8, del D.P.R. 158/1999, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i..

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità medio ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. La delibera di cui al precedente comma deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Dalla pubblicazione decorre l'efficacia della deliberazione.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe dovrà contenere:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti di produttività “ka”, “kb”, “kc” e “kd”, scelti tra quelli previsti dalle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori qualora prossimi a quelli massimi o tali da determinare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza.

ART. 14 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 60 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

ART. 15– TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16 - DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano dimoranti nell’unità abitativa per almeno sei mesi nell’anno solare. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
2. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall’istituto.
3. Per le unità abitative tenute a disposizione:
 - da soggetti che hanno stabilito la propria residenza fuori dal territorio comunale;
 - da cittadini italiani residenti all’estero (iscritti A.I.R.E.);
 - da soggetti residenti;
 - da persone non fisiche;

il numero dei componenti è quello dichiarato dal contribuente oppure, in mancanza, quello presunto di una unità.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito al pagamento di cui all'art. 30, con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 17 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella Tabella 3b del D.P.R. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di cui al comma 1 è di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili, è stabilita con riferimento alla destinazione funzionale complessiva.
5. Per i locali e le aree scoperte di utenze non domestiche dotate di allacci ai servizi pubblici di erogazione e non utilizzate per cessazione dell'attività, sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo debitamente documentato, è prevista l'applicazione della tariffa riferita alla categoria 04 "*esposizioni, autosaloni*" di cui all'allegato A del presente regolamento.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 19 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 per il quale il Ministero competente provvede a corrispondere direttamente ai Comuni una somma quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

ART. 20 – TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. Dalla disciplina del presente Regolamento è fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale stabilita dal legislatore della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, sia con cumulo all'aperto che in compostiera, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, possono beneficiare di una riduzione pari al 5 per cento sulla parte variabile della tariffa, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo, con contestuale restituzione dei contenitori per la raccolta della frazione umida dei rifiuti. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la effettiva pratica del compostaggio, da parte del responsabile del servizio che ne darà comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. La riduzione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

ART. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 659, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni d'uso:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione 20 per cento;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono (iscritti all'AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 20 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. La copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione delle riduzioni disciplinate dal presente articolo è assicurata con l'applicazione della tariffa prevista per le utenze qui considerate.

ART. 24 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'art. 1 co. 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 per cento per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 23.

ART. 25 – RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella sola parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, se non effettuato direttamente.
2. Per *“riciclaggio”* si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.*
3. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella seguente misura: rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente *“Kd”* della categoria di attività corrispondente.
4. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro il 1 giugno dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune comunque richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
6. La suddetta riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
7. I minori introiti derivanti dall'applicazione della riduzione disciplinata dal presente articolo, sono assicurati con l'applicazione della tariffa per le utenze qui considerate.

ART. 26 - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E A RICICLO IN MODO AUTONOMO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai sensi di quanto disciplinato dal presente regolamento all'art. 9, idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 27 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Tale riduzione spetta dal primo giorno di interruzione del servizio e decade il giorno precedente a quello in cui il servizio è stato ripristinato.

ART. 28 – AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 660, della legge 147/2013, il Consiglio comunale può deliberare, per contrastare situazioni di grave crisi economica determinate da eventi eccezionali (emergenza sanitaria, calamità naturali ecc.), esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione a favore di una o più categorie di utenza non domestica, al fine di sostenere le imprese maggiormente penalizzate, i soggetti giuridici che erogano servizi a favore della collettività e/o che svolgono attività economiche anche in forma non imprenditoriale o non prevalente.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.

ART. 30 - VERSAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e o altre forme ammesse dalla legge.
2. L'Ente provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze oltre ad ogni ulteriore elemento, nel rispetto della trasparenza imposta dalle singole norme in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato alle scadenze previste nella delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori o pari al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione del modello di pagamento provvede direttamente al riversamento del tributo all'ente competente per territorio, al netto della commissione stabilita dalla normativa vigente. Nel caso di versamenti effettuati tramite conto corrente i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo saranno definiti con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Al contribuente che non versi entro le scadenze stabilite le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 21, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

CAPO IV– DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ART. 31 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di

agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif e s.m.i alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via email o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente o, laddove non possibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, in modo chiaro e comprensibile, il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; b) il codice utente e il codice utenza; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
 - g) Natura dell'occupazione o detenzione (singolo, nucleo familiare, altra tipologia di occupante);
 - h) Tipo di utilizzo (uso abitativo, immobile tenuto a disposizione, locale adibito a box, altri usi);
 - i) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000; j) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
 - f) Natura dell'occupazione o detenzione (attività commerciale o industriale, altri usi);
 - g) Tipo di utilizzo (uso commerciale, altri usi);
 - h) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - i) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - j) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei

rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

7. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 32 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo.

3. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento espliciti effetti sul rapporto tributario, l'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare, di norma con il primo avviso di pagamento TARI utile inviato al contribuente o, laddove non possibile, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento

dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.

8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

ART. 33 – PRESENTAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e non disciplinano il rapporto d'imposta.

2. Il contribuente può presentare reclami scritti, richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati.

3. I reclami scritti e le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

4. Il modulo per il reclamo scritto ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati devono contenere i seguenti campi:

- a) Il recapito postale o di posta elettronica, al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) I dati identificativi del contribuente: il nome, il cognome e il codice fiscale;
- c) La ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la comunicazione o la richiesta;
- d) Il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- e) Il servizio a cui si riferisce la comunicazione o la richiesta (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- f) codice utente, indicando dove è possibile reperirlo, l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo, le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto ovvero le richieste di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 3.

6. Il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dal reclamo, richiesta scritta di informazioni, richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

7. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

8. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;

- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

9. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

ART. 34 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalla legge.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35 – SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma

deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/97.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.
9. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 37 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 30, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

ART. 38 – IMPORTI MINIMI

1. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 39 – RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, derivante da:
 - avvisi di accertamento non ancora divenuti definitivi;
 - avvisi di accertamento divenuti esecutivi, ma per i quali non è ancora stato affidato il carico all'Agente della Riscossione o per i quali non è stata ancora attivata la procedura di riscossione coattiva;
 - solleciti di pagamento, in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00 ciascuna, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 trentasei rate mensili;

Gli importi sopra riportati si riferiscono all'ammontare dell'avviso di accertamento o al sollecito di pagamento così come risultante prima dell'arrotondamento all'euro.

2. Qualora l'importo del debito da rateizzare superi l'importo di € 10.000,00 il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
3. A pena di decadenza del beneficio della rateizzazione ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
5. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale vigente nel tempo.
9. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
11. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.
12. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta l'Ufficio competente adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.
13. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

ART. 40 – MODALITÀ' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

14. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
15. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €50,00 (cinquanta/00).
16. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
17. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

18. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e presentata nei termini di legge, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente allo stesso titolo.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.

ART. 42 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, co. 692, della legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 43 – NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento è adottato con l'approvazione della relativa deliberazione consiliare ed è efficace a far data dal 1° gennaio 2023.
2. A far data dal 1° gennaio 2023 sono inefficaci le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.